

NORME SPORTIVE ANTIDOPING

Documento tecnico-attuativo del Codice Mondiale Antidoping
WADA e dei relativi Standard internazionali

NADO ITALIA
antidoping

Viale dei Gladiatori, 2
00155 Roma
www.nadoinitalia.it

Comitato Nazionale del CONI del 17 gennaio 2017

PREMESSA

NADO Italia è l'organizzazione nazionale antidoping (NADO), derivazione funzionale della Agenzia Mondiale Antidoping (*World Anti-Doping Agency WADA*), costituita in virtù della Legge 26 novembre 2007 n. 230 di ratifica della Convenzione Internazionale contro il doping nello sport adottata nella Conferenza generale dell'UNESCO ed in applicazione del Codice Mondiale Antidoping (Codice WADA) del quale NADO Italia è parte firmataria.

L'intera attività operativa di NADO Italia, svolta in condizioni di piena autonomia e indipendenza, è sottoposta a puntuale vigilanza e verifica da parte di WADA.

NADO Italia:

- a) adotta ed attua politiche e regolamenti antidoping che siano conformi al Codice stesso. A tal fine ha adottato il Codice Sportivo Antidoping (di seguito CSA) ed i Disciplinari Tecnici (di seguito DT), collettivamente denominati Norme Sportive Antidoping (di seguito NSA) quali documenti tecnici attuativi del Codice WADA e degli Standard Internazionali.
- b) verifica che le politiche antidoping delle Federazioni Sportive Nazionali (di seguito FSN) siano conformi alle vigenti disposizioni del Codice WADA e delle NSA;
- c) esige, quale condizione per partecipare ai Giochi Olimpici ed ai Giochi Paralimpici che gli Atleti non regolarmente iscritti ad una FSN si rendano disponibili per il prelievo dei campioni biologici e forniscano regolarmente informazioni precise ed aggiornate sulla loro reperibilità nell'ambito del Gruppo registrato ai fini dei controlli/Controlli (RTP) nel corso dell'anno precedente ai Giochi Olimpici ed ai Giochi Paralimpici;
- d) esige, quale condizione per tale partecipazione, che ciascuna delle FSN/DSA/EPS stabilisca delle norme che impongano il rispetto delle norme antidoping in conformità al Codice, al Personale di supporto degli Atleti che partecipa in qualità di allenatore, preparatore, dirigente, addetto alla squadra, ufficiale, personale medico o paramedico in una competizione o in un'attività autorizzata oppure organizzata da una FSN o da una delle organizzazioni ad essa affiliate;
- e) impegna il Comitato Olimpico Nazionale Italiano e il Comitato Italiano Paralimpico a trattenere per intero o in parte, per tutto il periodo della squalifica, i finanziamenti eventualmente erogati agli Atleti o al Personale di supporto degli Atleti che hanno violato le norme antidoping;
- f) impegna il Comitato Olimpico Nazionale Italiano e il Comitato Italiano Paralimpico a trattenere per intero o in parte i finanziamenti alle FSN/DSA affiliate o riconosciute che non operino in conformità con il Codice WADA e con le presenti norme antidoping;
- g) persegue in modo vigoroso tutte le potenziali violazioni delle norme antidoping nell'ambito della propria giurisdizione, anche effettuando indagini per stabilire

- se il Personale di supporto degli Atleti o altri soggetti possano esseri stati coinvolti in casi di doping;
- h) promuove le ricerche e la formazione nel settore dell'antidoping;
 - i) collabora con le organizzazioni sportive internazionali e con le Organizzazioni antidoping degli altri Paesi nell'attuazione del Programma Mondiale Antidoping.

NADO-Italia è diretta da un Presidente ed è articolata sui seguenti Organismi:

- o Comitato Controlli Antidoping (*di seguito CCA*), che provvede alla predisposizione del Piano Controlli antidoping (TDP), disponendo la loro effettuazione in competizione e fuori competizione. Allo stesso Comitato risale l'elaborazione annuale dei criteri di inclusione degli Atleti nel Gruppo registrato ai fini dei Controlli (RTP) e dei connessi adempimenti relativi alla reperibilità degli Atleti (c.d. whereabouts);
- o Comitato per le Esenzioni ai Fini Terapeutici (*di seguito CEFT*), che decide sulle richieste di esenzione a fini terapeutici;
- o la Procura Nazionale Antidoping (*di seguito PNA*), cui competono la gestione dei risultati e l'accertamento delle responsabilità dei soggetti che abbiano posto in essere un qualunque comportamento in violazione delle NSA;
- o il Tribunale Nazionale Antidoping (*di seguito TNA*), articolato su due sezioni competente a giudicare le violazioni delle NSA.

Al fini dell'esecuzione dei Controlli antidoping, in competizione e fuori competizione, NADO Italia si avvale degli Ispettori Medici DCO/BCO qualificati della Federazione Medico Sportiva Italiana (di seguito FMST) nonché, per le analisi dei campioni, del Laboratorio Antidoping di Roma, unico accreditato WADA sul territorio nazionale, ovvero di altri Laboratori accreditati dalla WADA.

Per tutto quanto non espressamente previsto nelle presenti norme, ovvero in caso di contrasto di queste con le disposizioni del Codice WADA e/o degli Standard Internazionali, si applicano le previsioni di questi ultimi con i relativi commenti. Allo stesso modo il Codice WADA e/o gli Standard Internazionali con i relativi commenti devono essere utilizzati ai fini dell'interpretazione delle NSA.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Sezione I – Doping e violazioni delle Norme Sportive Antidoping

Articolo 1

Definizione di doping

Per doping si intende la violazione di una o più norme contenute nei successivi articoli 2 e 3 del presente Codice.

Articolo 2

Violazioni del Codice WADA

Le seguenti voci costituiscono violazioni delle NSA in quanto violazioni del Codice WADA:

2.1

La presenza di una sostanza vietata o dei suoi metaboliti o marker nel campione biologico dell'Atleta.

2.1.1 Ciascun Atleta deve accertarsi personalmente di non assumere alcuna sostanza vietata poiché sarà ritenuto responsabile per il solo rinvenimento nei propri campioni biologici di qualsiasi sostanza vietata, metabolita o marker. Ai fini dell'accertamento della violazione delle NSA, infatti, non è necessario dimostrare il dolo, la colpa, la negligenza o l'uso consapevole da parte dell'Atleta.

2.1.2 Uno dei seguenti casi costituisce prova sufficiente di violazione della normativa antidoping ai sensi dell'articolo 2.1:

- la presenza nel campione biologico A di una sostanza vietata o dei suoi metaboliti o marker nel caso in cui l'Atleta rinunci all'analisi del campione biologico B e quest'ultimo non venga analizzato;
- la presenza nel campione biologico B di una sostanza vietata o dei suoi metaboliti o marker che confermi l'esito delle analisi effettuate sul campione biologico A. Il campione biologico B dell'Atleta viene suddiviso in due flaconi e le analisi del secondo flacone confermano la presenza di una sostanza vietata o dei suoi metaboliti o marker rinvenuta nel primo flacone.

2.1.3

La mera presenza di un qualsiasi quantitativo di una sostanza vietata, dei suoi metaboliti o marker nel campione biologico

dell'Atleta costituisce di per sé una violazione delle NSA, fatta eccezione per le sostanze per le quali la Lista delle sostanze e dei metodi proibiti indica specificamente un valore soglia.

2.1.4 In deroga alla norma generale prevista dall'articolo 2.1, la Lista delle sostanze e dei metodi proibiti ovvero gli Standard Internazionali possono fissare alcuni criteri specifici per la valutazione delle sostanze vietate che possono essere prodotte per via endogena.

2.2 **Uso o tentato uso di una sostanza vietata o di un metodo proibito da parte di un Atleta.**

2.2.1 Spetta ad ogni Atleta accertarsi personalmente di non assumere alcuna sostanza vietata o di non utilizzare alcun metodo proibito. Ai fini dell'accertamento della violazione delle NSA, non sarà necessario dimostrare che vi sia dolo, colpa, negligenza o l'uso consapevole da parte dell'Atleta.

2.2.2 Il successo o il fallimento dell'uso o del tentato uso di una sostanza vietata o di un metodo proibito non costituiscono un elemento essenziale. È sufficiente, infatti, che la sostanza vietata o il metodo proibito siano stati usati o si sia tentato di usarli per integrare una violazione delle NSA.

2.3 **Eludere, rifiutarsi od omettere di sottoporsi al prelievo dei campioni biologici.**

Eludere il prelievo dei campioni biologici, ovvero, senza giustificato motivo, rifiutarsi di sottoporsi al prelievo dei campioni biologici previa notifica, in conformità alla normativa antidoping applicabile.

2.4 **Mancata reperibilità**

Violazione delle condizioni previste per gli Atleti che devono sottoporsi ai Controlli fuori competizione, incluse la mancata presentazione di informazioni utili sulla reperibilità e la mancata esecuzione di test in base a quanto previsto dal D-CI.
Ogni combinazione di 3 (tre) mancati Controlli e/o omesse comunicazioni entro un periodo di 12 (dodici) mesi, accertata dalle Organizzazioni antidoping aventi giurisdizione sull'Atleta, costituirà violazione delle NSA.

2.5 **Manomissione o tentata manomissione in relazione a qualsiasi fase dei Controlli antidoping.**

Condotta volta a minare la procedura di controllo antidoping ma che non rientra nella definizione di pratiche vietate. La manomissione comprende, a titolo puramente esemplificativo, intralciare o tentare di intralciare

intenzionalmente l'operato di un addetto al controllo antidoping, fornire informazioni fraudolente ad una Organizzazione Antidoping ovvero intimidire o tentare di intimidire un potenziale testimone.

2.6 Possesso di sostanze vietate e ricorso a metodi proibiti.

2.6.1 Possesso da parte di un Atleta, durante le competizioni, di qualsiasi sostanza vietata o il ricorso a qualsiasi metodo proibito, oppure possesso da parte di un Atleta, fuori competizione, di un metodo o di una sostanza espressamente vietati fuori competizione, a meno che l'Atleta possa dimostrare che il possesso sia dovuto ad un uso terapeutico consentito nelle forme e nei modi di cui agli articoli 14 e 15 o ad altro giustificato motivo.

2.6.2 Possesso da parte del Personale di supporto dell'Atleta, durante le competizioni, di qualsiasi sostanza vietata o di qualsiasi metodo proibito, oppure il possesso da parte del Personale di supporto dell'Atleta, fuori competizione, di una sostanza o di un metodo espressamente vietati fuori competizione, in relazione a un Atleta, una competizione o un allenamento, a meno che il Personale possa dimostrare che il possesso sia dovuto ad un uso terapeutico consentito nelle forme e nei modi di cui agli articoli 14 e 15 o ad altro giustificato motivo.

2.7 Traffico illegale o tentato traffico illegale di sostanze vietate o metodi proibiti.

2.8 Somministrazione o tentata somministrazione ad un Atleta durante le competizioni, di una qualsiasi sostanza vietata o metodo proibito, oppure somministrazione o tentata somministrazione ad un Atleta, fuori competizione, di una sostanza o di un metodo che siano proibiti fuori competizione.

2.9 Fornire assistenza, incoraggiamento e aiuto, istigare, dissimulare o assicurare ogni altro tipo di complicità intenzionale in riferimento a una qualsiasi violazione o tentata violazione delle NSA o violazione dell'art. 4.12.1 da parte di altra persona.

2.10 Divieto di associazione

L'Atleta o altra Persona che in veste professionale o in altra veste sportiva si è associata, ovvero si è avvalsa o ha favorito la consulenza di Personale di supporto dell'Atleta:

2.10.1 Soggetto all'autorità di una Organizzazione antidoping che stia scontando un periodo di squalifica, ovvero

- 3.2** La mancata collaborazione da parte di qualunque soggetto per il rispetto delle NSA, ivi compresa l'omessa denuncia di circostanze rilevanti ai fini dell'accertamento di fatti di doping.
- 3.3** La condotta offensiva nei confronti del DCO e/o del Personale addetto al controllo antidoping, la quale non sia configurabile come violazione dell'articolo 2.5 del CSA.

Sezione II – Delle sanzioni

Articolo 4 Sanzioni individuali

- 4.1** **Invalidazione dei risultati di un evento sportivo durante il quale si è verificata una violazione della normativa antidoping.**
Una violazione della normativa antidoping verificatasi durante un evento sportivo, o in relazione ad esso, può comportare, su decisione dell'organo preposto alla disciplina dell'Evento, l'invalidazione di tutti i risultati individuali ottenuti dall'Atleta durante l'evento con le relative conseguenze, inclusa la perdita di medaglie, punti e premi, salvo quanto previsto al successivo comma.
- 4.1.1** Se l'Atleta dimostra di non essere in alcun modo responsabile della violazione per propria colpa o negligenza, i risultati individuali dell'Atleta nelle altre competizioni non verranno invalidati, salvo l'eventualità in cui i risultati ottenuti nelle altre competizioni del medesimo Evento nelle quali non è stata riscontrata alcuna violazione della normativa antidoping, siano stati comunque condizionati dalla suddetta violazione.

- 4.2** **Squalifica per presenza, uso o tentato uso, oppure possesso di sostanze vietate e metodi proibiti.**
La durata della squalifica comminata per una violazione degli articoli 2.1 (*Presenza di una sostanza vietata o dei suoi metaboliti o marker*), 2.2 (*Uso o tentato uso di una sostanza vietata o di un metodo proibito*) o 2.5 (*Possesso di sostanze vietate e ricorso a metodi proibiti*) dovrà essere quantificata come segue, a meno che non siano soddisfatte le condizioni per l'annullamento, la riduzione o la sospensione della squalifica, come previsto ai successivi articoli 4.4, 4.5 e 4.6:

4.2.1 La durata della squalifica sarà di 4 (quattro) anni:

- 4.2.1.1** se la violazione delle norme antidoping riguarda una sostanza vietata non specificata, salvo il caso in cui l'Atleta

o l'altra Persona siano in grado di dimostrare che la violazione non è intenzionale;

4.2.1.2 se la violazione delle norme antidoping riguarda una sostanza vietata specificata e l'Organizzazione Antidoping è in grado di dimostrare che la violazione è intenzionale.

4.2.2 **Nel caso in cui l'art. 4.2.1 non risulti applicabile la squalifica sarà di anni 2 (due).**

4.2.3 Al fine dell'applicazione degli articoli 4.2 e 4.3 il termine "intenzionale" si riferisce all'Atleta o l'altra Persona che hanno assunto consapevolmente una condotta che costituiva una violazione delle norme antidoping, ovvero erano consapevoli della sussistenza di un notevole rischio che tale condotta potesse costituire o determinare una violazione delle norme antidoping e hanno ignorato tale rischio. Una violazione delle norme antidoping derivante da un Esito Avverso relativo ad una sostanza vietata soltanto durante le competizioni sarà considerata non intenzionale qualora si tratti di una sostanza specificata e l'Atleta sia in grado di dimostrare che la sostanza vietata è stata utilizzata fuori dalle competizioni. Una violazione delle norme antidoping derivante da un Esito Avverso relativo ad una sostanza vietata solo durante le competizioni non sarà considerata intenzionale qualora non si tratti di una sostanza specificata e l'Atleta sia in grado di dimostrare che la sostanza vietata è stata utilizzata fuori dalle competizioni in un contesto non legato alla prestazione sportiva.

il periodo di squalifica corrisponderà a un richiamo con nota di biasimo e nessun periodo di squalifica (misura minima) o 2 (due) anni di squalifica (misura massima), a seconda del grado di colpa dell'Atleta o dell'altra persona.

4.5.1.2 **Prodotti contaminati**

Nei casi in cui l'Atleta o l'altra persona riescano a dimostrare l'assenza di colpa o negligenza grave e che la sostanza rilevata è attribuibile ad un prodotto contaminato, il periodo di squalifica corrisponderà a un richiamo con nota di biasimo e nessun periodo di squalifica (misura minima) o 2 (due) anni di squalifica (misura massima), a seconda del grado di colpa dell'Atleta o dell'altra persona.

4.5.2 **Applicazione dell'assenza di colpa o negligenza oltre all'applicazione dell'articolo 4.5.1.**

4.5.2.1 **Nei casi diversi da quelli di cui all'articolo 4.5.1, qualora un Atleta o altra persona dimostrino di non aver agito con**

Articolo 6

Conseguenze per gli sport di squadra

- 6.1** Se più di due membri di una squadra in uno sport di squadra hanno commesso una violazione della normativa antidoping nel corso di un evento, l'organo preposto alla disciplina dell'Evento dovrà comminare alla squadra una sanzione adeguata (ad es. perdita di punti, squalifica da una competizione o da un evento, o altra sanzione) in aggiunta alle eventuali sanzioni inflitte al/ai singolo/i Atleta/i che ha/hanno commesso la violazione della normativa antidoping.
- 6.2** L'organo preposto alla disciplina dell'Evento può scegliere di fissare per l'evento norme che comminino per gli sport di squadra sanzioni più severe di quelle di cui al comma precedente ai fini del dato evento.

Articolo 14

Esenzione ai Fini Terapeutici (TUE)

- 14.1** La presenza di una sostanza vietata od i relativi metaboliti o marker e/o l'utilizzo o il tentato utilizzo, il possesso o la somministrazione o la tentata somministrazione di una sostanza vietata o di un metodo proibiti non costituisce violazione delle norme antidoping se coerente alla concessione di una Esenzione ai fini terapeutici (di seguito TUE) secondo quanto previsto dal Disciplinare Esenzioni ai Fini Terapeutici (D-EFT).
- 14.2** Qualora gli Atleti si trovino in condizioni di salute tali che richiedano l'uso di particolari farmaci o trattamenti, compresi nella Lista, dovranno attivare la procedura per l'ottenimento di una TUE.
- 14.3** A tal fine deve essere presentata domanda di **TUE al CEFT** secondo i tempi e le modalità contenute nel D-EFT..
- 14.4** I moduli adottati da NADO Italia per la domanda di TUE sono conformi a quelli predisposti dalla WADA e pubblicati nel sito internet www.nadoitalia.it.
- 14.5** **Gli Atleti che presentano domanda di TUE al CEFT, in caso di diniego possono presentare appello nelle modalità di cui all'articolo 30 del CSA.**

Articolo 15

Disciplina della TUE in ambito internazionale

- 15.1** Gli Atleti di livello Internazionale, gli Atleti inseriti nel RTP della rispettiva Federazione Internazionale, o qualunque altro Atleta iscritto ad un evento internazionale, devono richiedere la TUE al Comitato per le Esenzioni ai Fini Terapeutici della Federazione Internazionale o dell'Organismo Internazionale

di appartenenza, a meno che le norme della Federazione Internazionale non prevedano diversamente.

15.2 L'Atleta è tenuto, comunque, a trasmettere immediatamente al CEFT ed alla competente FSN/DSA copia della domanda e del certificato di esenzione rilasciato dalla Federazione Internazionale o dall'Organismo Internazionale di riferimento.

15.3 Gli ambiti di applicazione e le procedure delle TUE a livello nazionale o internazionale sono regolamentati dal D-EFT.

Sezione IV – Investigazioni, esecuzione dei Controlli e analisi di laboratorio